

COMUNE DI COURMAYEUR  
Vallée d'Aoste

Viale Monte Bianco, 40  
11013 COURMAYEUR

C.F. e P.I. 00103330072



COMMUNE DE COURMAYEUR  
Vallée d'Aoste

Municipio tel 0165/831311  
Fax 0165/831312

internet: [www.comune.courmayeur.ao.it](http://www.comune.courmayeur.ao.it)  
e-mail: [info@comune.courmayeur.ao.it](mailto:info@comune.courmayeur.ao.it)

**ORDINANZA N.5257 del 08/07/2022**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI ORGANICHE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E NORME SULLA CONDUZIONE DEGLI STESSI SULLA PUBBLICA VIA**

IL SINDACO

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 2707 del 01 luglio 2013;

**PRESO ATTO** che pervengono numerose lamentele per l'abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni organiche di animali domestici;

**RILEVATO** che tale condotta risulta indecente in merito al decoro urbano e dato atto, inoltre, che potrebbe essere fonte di potenziali rischi di natura igienico-sanitaria;

**RITENUTO** opportuno, per i motivi suddetti, prevedere l'obbligo per i conduttori di cani di portare al seguito idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi solidi e la pulizia di quelli liquidi;

**CONSTATATA** la potenziale pericolosità per i passanti derivante dalla libera circolazione di cani di media e grossa taglia sulla pubblica via, lasciati, anche per brevissimi periodi temporali, privi di un idoneo controllo da parte dei loro conduttori;

**RITENUTO** opportuno adottare le dovute contromisure in merito, al fine di salvaguardare sia la pubblica incolumità che il decoro cittadino;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 novembre 2010 n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali da affezione. Abrogazione della Legge Regionale del 28 aprile 1994 n. 14", che disciplina in modo specifico e completo l'argomento di cui trattasi, anche dal punto di vista sanzionatorio;

**ORDINA**

**A partire dalla data odierna e fino all'abrogazione della presente è fatto obbligo a tutti i conduttori e/o proprietari di cani e/o chiunque ne abbia la momentanea custodia di:**

1. munirsi su **tutto il territorio comunale**, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea e specifica attrezzatura (sacchetti di plastica) per la raccolta delle eventuali deiezioni solide degli animali; evitare che questi ultimi sporchino il suolo pubblico provvedendo ad asportare le deiezioni solide organiche, depositandole nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
2. munirsi all'**interno di tutti i centri abitati** del Comune di Courmayeur, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di apposita attrezzatura (bottiglietta con acqua) per la pulizia delle eventuali deiezioni liquide degli animali;
3. condurre i cani con apposito ed idoneo guinzaglio;

4. equipaggiare i cani di museruola nei seguenti casi:

- cani ritenuti potenzialmente pericolosi secondo quanto specificato nell'ordinanza del Ministro della Salute Girolamo Sirchia;
- accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche (art. 6, comma 1, l.r. n. 37/2010)
- accesso dei cani (ove consentito) negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art. 8, comma 2, l.r. n. 37/2010), sui mezzi di trasporto pubblico;
- cani morsicatori (art. 9, comma 7, l.r. n. 37/2010);

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano nei confronti delle persone non vedenti o ipovedenti accompagnate dal proprio cane-guida e, limitatamente al precedente punto 3, alle Unità Cinofile delle Forze di Polizia.

Il presente provvedimento non si applica, altresì, ai conduttori degli animali appositamente addestrati per operazioni di salvataggio, in caso di intervento operativo sul territorio (documentabile) o di esercitazione nell'ambito della Protezione Civile.

È consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani:

- entro i limiti dei luoghi privati non aperti al pubblico;
- da pastore e da caccia, quando vengono utilizzati per la custodia delle greggi e per la caccia;


Per chiunque contravvenga ai suddetti divieti è prevista una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative sono duplicate.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente ordinanza, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'ordinanza n. 2707 del 01 luglio 2013 è abrogata.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

  
IL SINDACO  
Roberto ROTA